

ORDINANZA N. 70 del 29/05/2017

OGGETTO : PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017

Premesso che:

- il Comune di Giussano anche per l'anno 2017 effettua, sulle aree pubbliche, gli interventi di lotta contro le zanzare;
- la *Aedes Albopictus* (zanzara tigre) può causare problemi di carattere sanitario, per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive;

Rilevato che alcuni fattori ambientali, quali principalmente la raccolta delle acque, sono in grado di favorire l'insediamento della zanzara tigre;

Ritenuto di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente;

Visto la legge n. 833 del 23.12.1978;

Visto il vigente Regolamento Locale d'Igiene;

Visto IL D.Lgs 267 del 18.08.2000;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 1 Giugno e il 31 Ottobre 2017:

ai soggetti gestori, responsabili, o coloro che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero con divieto di immissione dell'acqua nei tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappeole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere comunque effettuato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta a loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o coloro che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie, cigli stradali e scarpate, aree incolte e aree dismesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;

ai proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- adottare tutti i provvedimenti atti a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

ai responsabili di cantieri, di:

- evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

a tutti i conduttori di orti e giardini, di:

- eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

all'interno dei cimiteri:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio, sia pubblicata sul sito del Comune www.comune.giussano.mb.it per tutto il periodo di validità e resa nota alla cittadinanza;



**CITTÀ DI
GIUSSANO**

2. che la presente ordinanza sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, al Servizio Stabili e Verde, al Servizio Strade-Servizi a Rete nonché a ATS BRIANZA - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria competente per territorio.

AVVERTE

Che chiunque violi quanto disposto con la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

DEMANDA

alla Polizia Locale la vigilanza sulla presente ordinanza e al personale del Servizio Ambiente per i controlli di competenza.

Giussano, 29/05/2017

Sindaco
RIVA MATTEO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.